

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LIVORNO

**CALENDARIO VENATORIO
2016 - 2017**





REGIONE TOSCANA

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LIVORNO

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2016/2017

Testo coordinato delle disposizioni della L.R. 20/2002, della Delibera della Giunta Regionale n. 752/2016 e della proposta di Delibera di Giunta n. 1058 del 30.08.2016*.

Capo I - STAGIONE VENATORIA

Art. 1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

(L.R. 20/2002)

1. La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 2016 e termina il 31 gennaio 2017.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 2016, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
- 3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art. 2 - Giornata venatoria

(L.R. 20/2002)

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra il 18 settembre 2016 e il 31 gennaio 2017 sono indicati i seguenti specifici orari:
 - a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
 - b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
 - c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
 - d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
 - e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
 - f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
 - g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
 - h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
 - i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
 - l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30. Fanno eccezione:
 - a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;

- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 3- Modalità e forme di caccia (L.R. 20/2002)

- 1- L'esercizio venatorio dal 18 settembre 2016 al 31 gennaio 2017 è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
- 2- **Dal 1° al 31 gennaio 2017 è consentita la caccia vagante con l'utilizzo del cane da cerca e da ferma nel territorio a caccia programmata alla beccaccia;**
- Dal 1° al 31 gennaio 2017, è altresì consentita la caccia vagante con l'utilizzo del cane, nei territori a caccia programmata dell'ATC Livorno**
- Dal 9 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017 l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo individuate dall'ATC;**
- Dal 9 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate di seguito.**
- 3- E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, *quale ad esempio canna comune (Arundo donax), ginestra (Spartium iunceum), ginestra dei carbonai (Cytisus scoparsi), scopa (Erica scoparia)* e altra vegetazione appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
- 4- Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia. ***E' altresì vietato collocare preventivamente qualsiasi tipo di segnalazione al fine di indicare l'area verrà collocato l'appostamento temporaneo.***
- 5- L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
- 6- Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
- 7- Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
- 7 bis. La caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Art. 4 Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
 - a) lepre: un capo;
 - b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
 - c) beccaccia: tre capi;
 - d) tortora: dieci capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis

Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art. 5

Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), ovvero il martedì, giovedì, sabato e domenica, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale) dal 23 agosto 2016 al giovedì precedente la terza domenica di settembre, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC Li 9 e ATC Li 10). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art. 6 Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (x) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, immediatamente dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e *migratoria*. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (18 settembre 2016 - 31 gennaio 2017). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.
3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (x) o (●) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato, *all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno.*
- 4 bis. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale.

Art. 6 bis

Tesserino per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, la Regione rilascia ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra il 18 settembre 2016 e il 31 gennaio 2017 deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

Capo III - CALENDARIO VENATORIO

Art. 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

Testo coordinato della Delibera della Giunta Regionale n. 752/2016 e della proposta di Delibera di Giunta n. 1058 del 30.08.2016*.

La Giunta Regionale

DELIBERA

1) di autorizzare, fermo restando il divieto nei giorni di silenzio venatorio, **la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati:**

1.1) **dal 18 settembre al 31 dicembre 2016** la caccia è consentita alle specie: silvilago (minilepre), coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agriturismo-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2017 in presenza di specifici piani di prelievo. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana il 23 ottobre 2008 protocollo n° 279225/U.90) né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

1.2) **dal 18 settembre al 30 novembre 2016** la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. **La Pernice Rossa non è cacciabile sull'intero territorio del sottoambito "Elba" dell'ATC Livorno.** Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2016 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agriturismo venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 in presenza di specifici piani di prelievo.

1.3) **dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016** la caccia è consentita alla specie allodola;

1.4) **dal 18 settembre al 8 dicembre 2016** la caccia è consentita alla specie lepre comune;

1.5) **dal 18 settembre al 31 ottobre 2016** la caccia è consentita alla specie combattente;

1.6) **dal 1 ottobre 2016 al 31 gennaio 2017** la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell'art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca;

1.7) **dal 1 novembre 2016 al 31 gennaio 2017** la caccia è consentita alla specie moretta;

1.8) **dal 18 settembre 2016 al 31 gennaio 2017** la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe;

1.9) la caccia alla volpe nel mese di gennaio può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita e da appostamento. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza;

2) di autorizzare la **caccia al cinghiale** secondo le seguenti specifiche:

2.1) il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal **2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017**, nel rispetto dell'arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall'art.18 della legge 157/1992;

2.2) nelle aree vocate di cui all'art. 3 della L.R. 10/2016 poste in territorio a caccia programmata, ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;

2.3) il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 10/2016, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 7.06.2016, dal 1° di gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli ATC possono sospendere il prelievo selettivo sulla specie in zone delimitate ricadenti nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata durante il periodo della caccia in braccata. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 oltre il limite dell'area vocata;

2.4) nelle aree non vocate, la caccia in forma singola e con il metodo della girata è autorizzata dal **1 ottobre al 31 dicembre 2016;**

2.5) in attesa della approvazione delle nuove aree vocate previste dalla L.R. 10/2016, è inoltre consentita la caccia in braccata nei periodi individuati per Comprensorio di cui al primo capoverso del presente punto 2), all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristico-Venatorie **poste in area non vocata**, nelle aree boscate e cespugliate fino al completamento del piano di prelievo assegnato a ciascun Comprensorio;

2.6) la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata dal 2 novembre 2016 al 30 gennaio 2017, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;

3) di fissare i seguenti limiti di carnieri stagionali prudenziali, per le specie:

- allodola, 100 capi per cacciatore,
- codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,
- beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
- starna, 5 capi per cacciatore;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, **le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l'uso del cane:**

4.1) dal **9 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017**, l'utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);

4.2) dal **9 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017** l'utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all'uopo individuate dall'ATC;

4.3) dal **1° al 31 gennaio 2017**, l'utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è **altresì consentito in tutto il territorio libero alla caccia dell'ATC Livorno**

5) di stabilire che l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito dal giorno 23 agosto 2016 al giovedì precedente la terza domenica di settembre, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale;

6) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra;

7) di disporre, ai sensi Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)" le seguenti limitazioni valide per tutte le ZPS regionali:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

· divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE;

8) di disporre che il tesserino venatorio regionale debba essere consegnato al comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno;

8 bis) di dare atto che ai sensi di quanto previsto all'art. 12 bis della L. 157/92 così come modificata con la legge 7 luglio 2016 n. 122, la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento;

9) di stabilire, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, che la caccia di selezione è esercitabile nel rispetto della normativa vigente nei periodi individuati dagli specifici Piani di Prelievo adottati con Delibere della Giunta Regionale, per cinque giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì. Nell'arco settimanale le giornate di caccia di selezione non si cumulano a quelle effettuate per altre tipologie di caccia al fine del rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 2° della

L.R. 20/2002. Tali giornate nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo debbono essere annotate nel tesserino venatorio;

10) di stabilire che l'apertura anticipata della caccia nei giorni antecedenti alla terza domenica di settembre, verrà autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una anticipazione della data di chiusura di pari durata delle giornate concesse nell'apertura anticipata;

11) di approvare le particolari disposizioni relative a ciascun Comprensorio regionale riportate negli allegati A) e B) al presente provvedimento.

12) di dare atto infine che ai sensi dell'art. 28 comma 11 della L.R. 3/94 gli elenchi o la cartografia delle aree ove la caccia è consentita in forma programmata, le aree riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito, sono consultabili nel sito web della Regione Toscana al link <http://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>.

*Ex art. 7 della L.R.
20/2002: commi 1-
5: omissis*

6. Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.

6.bis I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Art. 8 Deroghe

1. La Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta

regionale può altresì consentire, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.

1 Bis. *Ai sensi del comma precedente nelle Isole dell'Arcipelago Toscano è fatto divieto di esercizio della caccia in pre-apertura, quindi l'attività venatoria inizia il 18 settembre 2016, mentre sul restante territorio provinciale a gestione programmata la Regione Toscana ha deliberato di consentire la caccia da appostamento il giorno giovedì 1 settembre 2016, dalle ore 6.00 alle ore 19.00 (ora legale) alle specie:*

storno, tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza. Ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana, con l'esclusione delle aree boscate. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso;

- di consentire la caccia esclusivamente da appostamento fisso, nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, il giorno giovedì 1 settembre 2016, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: alzavola, germano reale e marzaiola, sul territorio a caccia programmata della Regione Toscana e nelle Aziende Faunistico Venatorie;

- di consentire la caccia da appostamento il giorno domenica 4 settembre 2016, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: storno, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia, su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana, con l'esclusione delle aree boscate. In tali aree boscate l'attività potrà essere effettuata solo da appostamento fisso

- che relativamente al territorio a caccia programmata la caccia sia comunque consentita nel solo sottoambito di residenza venatoria.

- Nelle isole dell'Arcipelago Toscano è fatto divieto di esercizio della caccia in pre-apertura.

- che relativamente alla caccia sulla specie storno, ai sensi della DGR n. 602 del 21/06/2016, valgono le seguenti limitazioni:

a- Il prelievo può essere eseguito esclusivamente a una distanza non superiore a 100 metri da vigneti o oliveti aventi frutto pendente;

b- È vietata la vendita dei soggetti prelevati;

c- Sono vietati i richiami della specie;

- che tutti i capi abbattuti debbono essere annotati nella specifica sezione del tesserino venatorio regionale, subito dopo l'abbattimento;

- che le giornate di apertura anticipata individuate dal presente provvedimento non sono consentite all'interno delle ZPS (Zone di protezione speciale)

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla struttura regionale competente, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.

3 bis. La Regione adotta tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre

Capo V - NORME GENERALI

Art. 13 Immissioni

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 14 Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell' articolo 58 della l.r. 3/1994 .
2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

Art. 15 Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all' articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3

Avvertenze utili e divieti speciali

Si ricorda che nelle isole dell'arcipelago toscano ricadenti nel territorio della provincia di Livorno è presente in grandissima parte della superficie agricola-forestale il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (PNAT) ai sensi del D.P.R. 22/07/1996.

Tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale) attualmente riconosciute in provincia di Livorno risultano ricadere in aree protette già in divieto di caccia. Fa eccezione la ZPS denominata Monte Capanne e Promontorio dell'Efoia all'Isola d'Elba, solo in parte ricadente dentro il PNAT, per la quale vigono le limitazioni previste dalla DGR n. 454 del 16/06/2008 che attua quanto richiamato dall'Art. 1 comma 3 bis del presente Calendario Venatorio. Normativa e cartografie di riferimento sono consultabili presso il PNAT, l'ATC Livorno sottoambito 10.

Nella costruzione di appostamenti temporanei nell'ATC Livorno sottoambito 9, deve essere rispettata una distanza non inferiore a 50 metri da altri appostamenti dello stesso tipo, ai sensi della DGP n. 220 del 29.08.2003;

Per le altre norme di sicurezza si rimanda alla normativa vigente, legge 3/94 e successive modifiche. Si ricorda che i comuni possono emettere delle ordinanze di divieto di caccia, art. 33 LR 3/94, in varie parti del loro territorio, per fini di pubblica incolumità o altre motivazioni, e comunque saranno regolarmente tabellate.

